

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000498 05.05.2017

|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO N. 65/2017 EMESSA
IN DATA 17 GENNAIO 2017 E PUBBLICATA IL 19.1.2017 (R.G. N. 1396/2013) E
CITAZIONE PROMOSSA DAGLI EREDI DEL SIG. C.P. AVANTI LA CORTE
D'APPELLO DI MILANO. PRESA D'ATTO.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Richiamata la deliberazione dell'ex A.O. di Busto Arsizio n.352 del 13.6.2013 con la quale si è preso atto dell'atto di citazione in data 20 marzo 2013, notificato all'Azienda in data 2 maggio 2013 (prot.n.13366/13 del 2.5.2013), promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dai Sigg.ri C.R., C.F., C.R., C.O., C.R. e C.R., eredi del Sig. C.P., rappresentati e difesi dall'Avv. Hildegard Massari del Foro di Milano e dall'Avv. Ezio Crespi del Foro di Busto Arsizio, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Busto Arsizio, Via Fratelli d'Italia n.3, per il risarcimento dei danni subiti,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

a loro dire, in esito alle prestazioni sanitarie effettuate al Sig. C.P. nel periodo dal 6 al 14 aprile 2011 presso l'U.O. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Tradate;

Ricordato che con il medesimo provvedimento si è, altresì, dato atto che le spese legali inerenti alla citazione di che trattasi venivano assunte a proprio rischio dalla Compagnia di Assicurazioni Igi Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Ltd) di Nottingham, giusta quanto previsto dalla polizza assicurativa n.ITOMM1000153 nella quale il sinistro di che trattasi deve intendersi ricompreso, che all'uopo ha designato l'Avv. Marco Rodolfi con studio in Milano, al quale è stata debitamente rilasciata delega alla rappresentanza e difesa della ex A.O. di Busto Arsizio;

Vista la nota, pervenuta in data 24 gennaio 2017 dall'Avv. Marco Rodolfi di trasmissione di copia integrale della sentenza n.65/2017 emessa in data 17 gennaio 2017 dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata il 19 gennaio 2017 (R.G. n.1396/2013), con la quale vengono rigettate le richieste degli attori e condannate gli stessi, in via tra di loro solidale, a rifondere all'Ente convenuto le spese di CTU e quelle di lite, liquidate in €. 15.000,00 oltre accessori;

Preso atto che l'Avv. Marco Rodolfi di Milano con successiva nota in data 23 febbraio 2017 ha trasmesso copia dell'atto di citazione in appello avanti la Corte d'Appello di Milano in data 23 febbraio 2017, con il quale i Sigg.ri C.F., C.O., C.R. nato il 15.8.71, C.R. nata il 1.8.64, C.R. nata il 23.11.45 e C.R. nata il 3.7.67, rappresentati dall'Avv. Emanuele Valli di Legnano e domiciliati presso il suo studio in Legnano, Via Volta n.3, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone la riforma integrale;

Considerato altresì che la Compagnia Am Trust Europe Ltd di Milano con nota in data 1.03.2017, acquisita agli atti, nel prendere visione dell'atto di citazione in appello notificato dall'Avv. Valli, chiede di procedere con la costituzione in giudizio al fine di ottenere rigetto dell'impugnazione e conferma della favorevole sentenza di primo grado;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali, ai sensi del decreto legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta proposta pervenuta in data 20/04/2017, registrata al progressivo n.497 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di prendere atto della sentenza civile n. 65/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, relativa alla causa sopracitata nonché dell'atto di citazione in appello promosso avanti la Corte d'Appello di Milano con cui è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con la precisazione che la difesa dell'Azienda e le relative spese legali inerenti alla citazione in appello dovranno essere assunte a proprio rischio dalla Compagnia di Assicurazioni Igi Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Ltd) di Nottingham, che ha designato l'Avv. Marco Rodolfi di Milano;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - di prendere atto della sentenza civile 65/2017 emessa in data 17 gennaio 2017 dal Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 29.1.2017 (R.G. n.1396/2013), meglio dettagliata in premessa ed acquisita agli atti d'ufficio, relativa alla causa promossa dai Sigg.ri C.R., C.F., C.R., C.O., C.R. e C.R., eredi del Sig. C.P., per il risarcimento dei danni subiti, a loro dire in esito alle prestazioni sanitarie effettuate al Sig. C.P. nel periodo dal 6 al 14 aprile 2011 presso l'U.O. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Tradate dell'ex A.O. di Busto Arsizio;

2° - di prendere atto, altresì, dell'atto di citazione in appello promosso avanti la Corte d'Appello di Milano in data 23 febbraio 2017, con il quale i Sigg.ri C.F., C.O., C.R. nato il 15.8.71, C.R. nata il 1.8.64, C.R. nata il 23.11.45 e C.R. nata il 3.7.67, rappresentati dall'Avv. Emanuele Valli di Legnano e domiciliati presso il suo studio in Legnano, Via Volta n.3, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone la riforma integrale;

3° - di dare atto e precisare che la difesa dell'Azienda e le relative spese legali inerenti alla citazione in appello di che trattasi dovranno essere assunte a proprio rischio dalla Compagnia di Assicurazioni Igi Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Ltd) di Nottingham, che all'uopo ha designato l'Avv. Marco Rodolfi con studio in Milano, Via Filippo Turati n.32, al quale è stata debitamente rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda, giusta quanto previsto dalla polizza assicurativa n.ITOMM1000153;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)